



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

Proposta di deliberazione amministrativa n. 20

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 REFERENDUM PREVISTI DALLA "NORME SUI **COSTITUZIONE** SULL'INIZIATIVA POPOLARE", DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLO DELLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 (NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) NEL TESTO RISULTANTE DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Di iniziativa dei consiglieri Roberto CIAMBETTI, Alberto VILLANOVA, Giuseppe **PAN**

m lillen

Presentato il

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE", DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLO DELLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 (NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) NEL TESTO RISULTANTE DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

In tale quadro normativo di riferimento si intende assumere, in veste di Consiglio regionale promotore, la iniziativa di una serie di istanze referendarie.

Il presente quesito referendario è diretto a modificare il sistema di presentazione delle candidature per la elezione della quota di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, organo di autogoverno previsto dall'articolo 104 della Costituzione.

A tal fine si propone la abrogazione delle disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge marzo 1958, n. 195, che detta le norme sulla costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura, che richiedono che la candidatura deve essere presentata unitamente ad una lista di magistrati presentatori.

La normativa di risulta aprirà ad ogni magistrato la possibilità di presentare la propria candidatura all'organo di autogoverno, senza la necessità dell'appoggio di una lista di magistrati presentatori.

Quanto sopra costituisce altresì oggetto della "Breve relazione illustrativa della proposta referendaria" che costituirà allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di richiesta di referendum abrogativo.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE", DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLO DELLA LEGGE 24 MARZO 1958, N. 195 (NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA) NEL TESTO RISULTANTE DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

(Proposta di deliberazione amministrativa n.)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

VISTO l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesì alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

VISTO l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum dev'essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

VISTO l'articolo 33 dello Statuto della Regione del Veneto;

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare piu' di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, ne' possono candidarsi a loro volta" ?»;

- 2) di designare ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il/la Signor/a, quale delegato effettivo e il/la Signor/a, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.